

Da "ambyentacampania@legalmail.it" <ambyentacampania@legalmail.it>
 "staff.501792@pec.regione.campania.it" <staff.501792@pec.regione.campania.it>,
 "uod.500203@pec.regione.campania.it" <uod.500203@pec.regione.campania.it>, "asi.caserta@pec.it"
 <asi.caserta@pec.it>, "protocollo@pec.comune.gricignanodiaversa.ce.it"
 <protocollo@pec.comune.gricignanodiaversa.ce.it>, "protocollo@pec-marcianise.it" <protocollo@pec-
 marcianise.it>, "uod.501805@pec.regione.campania.it" <uod.501805@pec.regione.campania.it>,
 "direzionegenerale.arpac@pec.arpacampania.it" <direzionegenerale.arpac@pec.arpacampania.it>,
 "arpac.dipartimentocaserta@pec.arpacampania.it" <arpac.dipartimentocaserta@pec.arpacampania.it>,
 "uod.501703@pec.regione.campania.it" <uod.501703@pec.regione.campania.it>, "mbac-sabap-
 ce@mailcert.beniculturali.it" <mbac-sabap-ce@mailcert.beniculturali.it>, "mbac-sr-
 cam@mailcert.beniculturali.it" <mbac-sr-cam@mailcert.beniculturali.it>, "edacaserta@pec.it"
 <edacaserta@pec.it>, "rfi-dpr-dtp.na@pec.rfi.it" <rfi-dpr-dtp.na@pec.rfi.it>,
 "protocollo.carinaro@asmepec.it" <protocollo.carinaro@asmepec.it>, "protocollo.teverola@pec.it"
 <protocollo.teverola@pec.it>, "dg.500900@pec.regione.campania.it"
 <dg.500900@pec.regione.campania.it>, "dg.500700@pec.regione.campania.it"
 <dg.500700@pec.regione.campania.it>, "uod.500706@pec.regione.campania.it"
 A <uod.500706@pec.regione.campania.it>, "uod.501707@pec.regione.campania.it"
 <uod.501707@pec.regione.campania.it>, "uod.500712@pec.regione.campania.it"
 <uod.500712@pec.regione.campania.it>, "staff.501891@pec.regione.campania.it"
 <staff.501891@pec.regione.campania.it>, "aeroscuoleaeroregione3@postacert.difesa.it"
 <aeroscuoleaeroregione3@postacert.difesa.it>, "comfopsud@postacert.difesa.it"
 <comfopsud@postacert.difesa.it>, "marina.sud@postacert.difesa.it" <marina.sud@postacert.difesa.it>,
 "protocollo@pec.distrettoappenninomeridionale.it" <protocollo@pec.distrettoappenninomeridionale.it>,
 "com.prev.caserta@cert.vigilfuoco.it" <com.prev.caserta@cert.vigilfuoco.it>,
 "protocollogenerale@pec.enav.it" <protocollogenerale@pec.enav.it>, "protocollo@pec.enac.gov.it"
 <protocollo@pec.enac.gov.it>, "dgat.div12.ispcmp@pec.mise.gov.it" <dgat.div12.ispcmp@pec.mise.gov.it>,
 "cdbvolturmo@interfreepec.it" <cdbvolturmo@interfreepec.it>, "protocollo@pec.provincia.caserta.it"
 <protocollo@pec.provincia.caserta.it>, "ternareteitaliaspa@pec.terna.it" <ternareteitaliaspa@pec.terna.it>,
 "e-distribuzione@pec.e-distribuzione.it" <e-distribuzione@pec.e-distribuzione.it>,
 "codemarscarl@legalmail.it" <codemarscarl@legalmail.it>, "impiantomarcianise@pec.codemar.it"
 <impiantomarcianise@pec.codemar.it>, "comitatoariapulita2018@pec.it" <comitatoariapulita2018@pec.it>,
 "nobioidigestoregricignano@pec.it" <nobioidigestoregricignano@pec.it>

Data sabato 29 gennaio 2022 - 19:04

**procedimento CUP 8820 - istanza di Ambyenta Campania S.p.A. per il rilascio del
 Provvedimento autorizzatorio unico regionale ex art. 27-bis D.lgs.152/2006 e ss.mm.ii.,
 relativamente all'intervento ?Impianto di produzione di biometano da FORSU da realizzarsi nel
 Comune di Gricignano d'Aversa Zona ASI di Aversa Nord - CONTRODEDUZIONI ALLA BOZZA DI
 PARERE NEGATIVO**

In allegato alla presente trasmettiamo quanto in oggetto
 Distinti saluti
 Ambyenta Campania spa

Allegato(i)

2022_01_28 controdeduzioni parere negativo-signed.pdf (377 Kb)

Rivoli, 28/01/2022

Spett.le
Regione Campania
Direzione Generale per il Ciclo Integrato delle
acque e dei rifiuti
Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali
Staff – Valutazioni Ambientali
staff.501792@pec.regione.campania.it

Spett.le
Regione Campania
Direzione Generale per lo Sviluppo Economico e
le Attività Produttive
U.O.D. 500203 Energia, Efficientamento e
Risparmio Energetico, Green Economy e
Bioenergia
uod.500203@pec.regione.campania.it

Consorzio Asi di Caserta
asi.caserta@pec.it

Comune di Gricignano di Aversa(CE)
Settore Tecnico
protocollo@pec.comune.gricignanodiaversa.ce.it

Comune di Marcianise – Settore Tecnico
protocollo@pec-marcianise.it

Regione Campania- Uod 50 18 05 Genio
civile di Caserta
uod.501805@pec.regione.campania.it

ARPAC
direzionegenerale.arpac@pec.arpacampania.it

ARPAC-Dipartimento di Caserta
arpac.dipartimentocaserta@pec.arpacampania.it

Ente idrico campano
protocollo@pec.enteidricocampano.it

Regione Campania –UOD 501703 Impianti
e reti del ciclo integrato delle acque di
rilevanza regionale
uod.501703@pec.regione.campania.it

ASL Caserta
protocollo@pec.aslcaserta.it
uopc.gricignano@pec.aslcaserta.it

AMBYENTA CAMPANIA SPA

Sede Legale: via Acqui, 86 – 10098 RIVOLI (TO) - PEC: ambyentacampania@legalmail.it

C.F.: 12318500019

Soprintendenza Beni archeologici, belle arti
e paesaggio province di Caserta e
Benevento

mbac-sabap-ce@mailcert.beniculturali.it

Ministero per i Beni Culturali e
Paesaggistici- Segretariato Regionale per la
Campania

mbac-sr-cam@mailcert.beniculturali.it

Ente d'Ambito Rifiuti Caserta

edacaserta@pec.it

RFI – Area Tirrenica Sud – Ufficio Opere
Civili

rfi-dpr-dtp.na@pec.rfi.it

Comune di Carinaro - Settore Tecnico

protocollo.carinaro@asmepec.it

Comune di Teverola – Settore Tecnico

protocollo.teverola@pec.it

Regione Campania -Direzione Generale per
il Governo del Territorio 500900

dg.500900@pec.regione.campania.it

Regione Campania

Direzione Generale 50 07 00 per le
Politiche agricole, alimentari e forestali

dg.500700@pec.regione.campania.it

Regione Campania

Uod 500706 - Tutela della qualità,
tracciabilità dei prodotti agricoli e
zootecnici servizi di sviluppo agricolo

uod.500706@pec.regione.campania.it

Regione Campania

Uod 501707 Autorizzazioni Ambientali e
Rifiuti-Settore Provinciale di Caserta

Uod.501707@pec.regione.campania.it

Regione Campania

Uod 500712 - Servizio territoriale
provinciale Caserta

uod.500712@pec.regione.campania.it

Regione Campania Staff 501891- Funzioni
di supporto tecnico-operativo - Gestione
tecnico-amministrativa dei LL.PP.

AMBYENTA CAMPANIA SPA

Sede Legale: via Acqui, 86 – 10098 RIVOLI (TO) - PEC: ambyentacampania@legalmail.it

C.F.: 12318500019

Osservatorio Regionale Appalti
staff.501891@pec.regione.campania.it

AERONAUTICA MILITARE
Comando Scuole III Regione Aerea
aeroscuoleaeroregione3@postacert.difesa.it

AOO Comando Forze Operative Sud
(ex Comando RFC Regionale Campania)
comfopsud@postacert.difesa.it

Comando in capo del Dipartimento
Marittimo dello Jonio e del Canale d'Otranto
marina.sud@postacert.difesa.it

Distretto Idrografico dell'Appennino
meridionale
protocollo@pec.distrettoappenninomeridionale.it

Comando Provinciale dei VV.FF Caserta.
com.prev.caserta@cert.vigilfuoco.it

ENAV
protocollogenerale@pec.enav.it

ENAC
protocollo@pec.enac.gov.it

Ministero dello Sviluppo Economico
Ispettorato Territoriale della Campania
Interferenze Elettriche
dgat.div12.ispcmp@pec.mise.gov.it

Consorzio Generale di Bonifica del
Bacino Inferiore del Volturno
cdbvolturno@interfreepec.it

Provincia di Caserta
protocollo@pec.provincia.caserta.it

Terna S.p.A.
ternareteitaliaspa@pec.terna.it

ENEL Distribuzione S.p.A.
e-distribuzione@pec.e-distribuzione.it

Ente Gestore Depuratore di Marcianise
codemarscarl@legalmail.it
impiantomarcianise@pec.codemar.it

Comitato Ariapulita
comitatoariapulita2018@pec.it

AMBYENTA CAMPANIA SPA

Sede Legale: via Acqui, 86 – 10098 RIVOLI (TO) - PEC: ambyentacampania@legalmail.it

C.F.: 12318500019

Comitato NoBiodigestoreGricignano
nobiodigestoregricignano@pec.it

Oggetto: procedimento CUP 8820 - istanza di Ambyenta Campania S.p.A. per il rilascio del Provvedimento autorizzatorio unico regionale ex art. 27-bis D.lgs.152/2006 e ss.mm.ii., relativamente all'intervento *“Impianto di produzione di biometano da FORSU da realizzarsi nel Comune di Gricignano d'Aversa Zona ASI di Aversa Nord”*. –
CONTRODEDUZIONI ALLA BOZZA DI PARERE NEGATIVO

Ambyenta Campania S.p.A. (di seguito, la “Società”) formula di seguito le proprie controdeduzioni alla bozza di rapporto finale inoltrata dalla Spett.le Regione Campania (di seguito, la Regione) con nota prot. n. PG/2022/0031350, del 20 gennaio 2022.

*

I. SINTESI

1. Il verbale della seduta della conferenza di servizi del 18 gennaio 2022 ha dato atto dell'espressione, tra i molti, dei seguenti pareri favorevoli:
 - Ministero della Cultura – Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Caserta e di Benevento, recante prescrizioni;
 - Provincia di Caserta, con riferimento alla compatibilità dell'impianto in progetto (di seguito, l'«Impianto») con il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (“PTCP”);
 - ARPA Campania, reso con nota prot. n. 2525/2022 del 18 gennaio 2022, recante prescrizioni;
 - ASL – Dipartimento Prevenzione di Caserta, reso con nota prot. n. 43049 del 17 gennaio 2022, ribadito in occasione della conferenza di servizi, recante prescrizioni;

AMBYENTA CAMPANIA SPA

Sede Legale: via Acqui, 86 – 10098 RIVOLI (TO) - PEC: ambyentacampania@legalmail.it

C.F.: 12318500019

- Regione Campania: giudizio positivo di compatibilità ambientale al progetto dell’Impianto, con condizioni ambientali.

2. In sede di conferenza di servizi è stato invece acquisito il parere negativo del Consorzio ASI, reso dal Comitato Direttivo del Consorzio ASI con deliberazione n. 9 del 18 gennaio 2022, che ha negato l’assegnazione dell’area, di cui la Società dispone in forza di appositi titoli negoziali di diritto privato (di seguito, il “Diniego di Assegnazione”).

In sintesi, il Diniego di Assegnazione ha dato atto che l’Impianto è perfettamente conforme con la pianificazione consortile (in tal senso si è espressa l’area tecnica del Consorzio ASI, con il parere tecnico preliminare all’emanazione della deliberazione del Comitato Direttivo, acquisito agli atti).

Ciononostante, il Consorzio ASI ha ritenuto di pronunciare il Diniego di Assegnazione dell’area, di cui pure la Società dispone in forza di idonei contratti di diritto privato.

3. In ragione della posizione negativa del Consorzio ASI, la Regione – U.O.D. 501707, competente in materia di autorizzazione integrata ambientale (“AIA”) si è espressa rappresentando che *“ai soli fini dell’Autorizzazione Integrata Ambientale il progetto possa essere valutato favorevolmente con le prescrizioni riportate [...]”, ma ha espresso “parere non favorevole al rilascio dell’AIA mancando il presupposto oggettivo per la realizzazione dell’intervento quale è la disponibilità/assegnazione del suolo di cui alla Delibera di Rigetto del Consorzio ASP”.*

4. Analogamente, la Regione – U.O.D.500203, competente in materia di autorizzazione unica ex art. 12 del D. Lgs. 387/2003 (“AU”) ha ritenuto che il Diniego di Assegnazione non sarebbe un parere tecnico, ma un presupposto amministrativo impossibile da superare, di fatto rimettendo all’arbitrio del Consorzio ASI la conclusione

del procedimento di PAUR, per la realizzazione di un impianto di gestione della FORSU.

5. Il Rappresentante Unico della Regione ha preso atto dei predetti pareri dell'U.O.D. 501707 e U.O.D. 500203 rispetto al rilascio dell'AIA e dell'AU e, per l'effetto, ha reso il parere univoco e vincolante non favorevole alla realizzazione dell'Impianto.

6. Infine, in sede di conferenza di servizi è stato acquisito il parere negativo del Comune di Gricignano di Aversa, motivato con riferimento alla pretesa incompatibilità dell'Impianto con lo strumento urbanistico comunale, nonché per altre ragioni estranee alle competenze comunali.

Sono stati acquisiti anche i pareri (*recte*, le dichiarazioni) sfavorevoli di alcuni comuni limitrofi rispetto all'area su cui è localizzato l'Impianto.

7. La Società ha sollecitamente impugnato al TAR Campania – Napoli, R.G. 317/2022 il Diniego di Assegnazione del Consorzio ASI, nonché i pareri negativi resi dalla Regione, nella misura in cui hanno ritenuto che la posizione negativa del Consorzio determinerebbe il venir meno di un presupposto di ammissibilità dell'istanza di PAUR. La Camera di Consiglio per la disamina della domanda di tutela cautelare è stata fissata per il giorno 15 febbraio 2022.

8. La Società ritiene che:

- l'assegnazione dell'area gestita dal Consorzio ASI non costituisca un presupposto di procedibilità o di ammissibilità dell'istanza di PAUR e che non si differenzi dalle altre posizioni espresse nel procedimento, sottoposte alla valutazione di prevalenza riservata alla Regione;

- la posizione negativa del Consorzio ASI sia illegittima, per tutte le ragioni dedotte nel ricorso proposto al Giudice Amministrativo, sopra menzionato;
- le posizioni rese dalla Regione - U.O.D. 501707 e U.O.D. 500203 non siano condivisibili, nella misura in cui hanno erroneamente ritenuto che la posizione del Consorzio ASI possa essere qualificata come presupposto di ammissibilità o comunque vincolante ai fini del rilascio del PAUR;
- la posizione espressa dal Comune di Gricignano di Aversa sia illegittima e comunque superabile, in quanto il rilascio del PAUR determinerebbe la variante allo strumento urbanistico;
- gli altri Enti locali che hanno partecipato al procedimento non siano titolari di specifiche competenze che consentano loro di esprimere posizioni suscettibili di assumere rilievo ai fini del rilascio del PAUR.

Riassunto nei termini suesposti il contenuto delle presenti controdeduzioni, nei successivi paragrafi saranno trattate separatamente le osservazioni della Società rispetto a ciascuna posizione negativa espressa nel procedimento.

*

I. CONTRODEDUZIONI AL DINIEGO DI ASSEGNAZIONE EMANATO DAL CONSORZIO ASI E ALLA CONSEGUENTE POSIZIONE ESPRESSA IN SEDE DI CONFERENZA DI SERVIZI.

9. Si contesta che la posizione espressa dal Consorzio ASI in sede di conferenza di servizi possa costituire una condizione di procedibilità del procedimento di PAUR, evidenziando come:

- non vi sia alcuna disposizione di legge che subordini la realizzazione degli impianti di trattamento della FORSU, né tantomeno il rilascio del PAUR, al provvedimento di assegnazione delle aree consortili;
- l'art. 27-*bis* del D. Lgs. 152/2006 non attribuisce alcun potere di veto ad alcuno degli enti pubblici partecipanti alla conferenza di servizi;
- la giurisprudenza qualifica in modo chiaro e univoco il provvedimento di assegnazione delle aree consortili come atto amministrativo, come tale soggetto alla disciplina normativa stabilita dall'art. 27-*bis* del D. LGS. 152/2006.

10. Ai sensi dell'art. 27-*bis*, comma 7, del D. Lgs. 152/2006, *“l'autorità competente convoca una conferenza di servizi alla quale partecipano il proponente e tutte le Amministrazioni competenti o comunque potenzialmente interessate per il rilascio del provvedimento di VIA e dei titoli abilitativi necessari alla realizzazione e all'esercizio del progetto richiesti dal proponente. La conferenza di servizi è convocata in modalità sincrona e si svolge ai sensi dell'articolo 14-ter della legge 7 agosto 1990, n. 241”* (sottolineatura aggiunta)

L'art. 14-*ter*, comma 7, della Legge n. 241/1990 stabilisce a sua volta che *“all'esito dell'ultima riunione, e comunque non oltre il termine di cui al comma 2, l'amministrazione procedente adotta la determinazione motivata di conclusione della conferenza, con gli effetti di cui all'articolo 14-*quater*, sulla base delle posizioni prevalenti espresse dalle amministrazioni partecipanti alla conferenza tramite i rispettivi rappresentanti”* (sottolineatura aggiunta).

Alla medesima conclusione si giunge in relazione alla autorizzazione unica ai sensi dell'art. 8-*bis* del D. Lgs. 28/2011 e all'art. 12 del D. Lgs. 387/2003.

Proprio con riferimento al Consorzio ASI, la giurisprudenza ha ritenuto che “[...] *l’inserimento del suolo nell’ambito del Piano regolatore delle aree e dei nuclei industriali rende il suolo medesimo come destinato al pubblico interesse e, di conseguenza, oggetto di espropriazione. Nel caso in cui, in luogo dell’espropriazione per pubblica utilità, il suolo venga messo a disposizione dal medesimo proprietario per le finalità cui lo stesso è destinato dal Piano, non si procede ad espropriazione, ma il proprietario non dispone più in tale veste del suolo (esercitando, cioè, le facoltà connesse al diritto), bensì ne dispone quale assegnatario/concessionario del proprio stesso suolo, previamente asservito al Consorzio e funzionalizzato all’interesse pubblico da questo perseguito. In definitiva, l’assegnazione del suolo determina in capo al concessionario/proprietario una diversa relazione con il bene di sua proprietà (ma asservito), che è quella di costituirlo titolare delle prerogative che, uti domini, potrebbe esercitare sul bene la Pubblica Amministrazione per le finalità di pubblico interesse da essa perseguite. Alla luce di quanto esposto, può, quindi, affermarsi che la convenzione di assegnazione suoli, che accede ad un precedente provvedimento di assegnazione, avente natura di provvedimento concessorio:*

- *nel caso in cui l’assegnazione consegua ad una espropriazione del suolo da parte dell’amministrazione, trasferisce in capo al concessionario i poteri e le facoltà dell’amministrazione “proprietaria”, nei limiti consentiti dal provvedimento concessorio, dalla normativa di diritto pubblico applicabile e, ovviamente, dell’interesse pubblico perseguito;*
- *nel caso in cui l’assegnazione avvenga in favore del medesimo soggetto proprietario del suolo, la convenzione ha un duplice contenuto; per un verso, costituisce contratto di costituzione di servitù pubblica sui suoli considerati (ove tale asservimento non sia già intervenuto); per altro verso, regola gli aspetti patrimoniali di una concessione traslativa con la quale la Pubblica Amministrazione attribuisce (tra l’altro) i propri poteri e facoltà sul bene, inerenti al diritto reale del quale essa è titolare” (Cons. Stato, Sez. IV, 6 dicembre 2018, n. 6918, sottolineatura aggiunta).*

Alla luce dell'autorevole inquadramento giuridico della natura dell'atto amministrativo di assegnazione delle aree consortili, si trae che quest'ultimo in nulla si differenzia rispetto alle altre posizioni tecnico-amministrative da esprimere in conferenza di servizi, nell'ambito di un procedimento di PAUR.

Infatti, il Consorzio ASI esercita in tale sede le funzioni che gli sono attribuite dalla L.R. 19/2013, riferite alla conformità dell'Impianto in progetto con la pianificazione consortile, non diversamente da tutti gli altri enti che partecipano al medesimo procedimento.

Il Consorzio ASI esercita con il provvedimento di assegnazione esprime un potere amministrativo *“funzionalizzato all'interesse pubblico da questo perseguito”*, analogamente a quanto effettuato dai Comuni con riferimento alle aree non rimesse alla gestione dei Consorzi.

Come tale, il suddetto potere è destinato a confluire nel più ampio “livello superiore di governo” regionale che presiede all'autorizzazione degli impianti di gestione dei rifiuti e di produzione di energia da fonte rinnovabile, come è dimostrato anche dal fatto che la giurisprudenza riconosce pacificamente la possibilità che la Regione, in sede di rilascio dell'autorizzazione per la costruzione di impianti di gestione dei rifiuti, modifichi sia la pianificazione comunale, sia quella consortile (per il principio, TAR Calabria, 23 marzo 2015, n. 566; TAR Campania, 1° aprile 2015, n. 883).

Nella specie, *“nel procedimento di rilascio delle autorizzazioni per la realizzazione e gestione di nuovi impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti disciplinato dall'art. 208 del D. Lgs. N. 152/2006 [...] unico soggetto competente a provvedere è la Regione, il cui unico provvedimento finale di approvazione ed autorizzazione assorbe e sostituisce ogni altra specifica manifestazione di volontà decisoria di altri soggetti istituzionali competenti in via ordinaria, il cui ruolo viene fisiologicamente ridotto a quello di meri interlocutori procedurali”* (sottolineatura aggiunta, TAR Campania, Napoli, Sez. I, 17 giugno 2011, n. 3243, confermata in appello dalla

decisione Cons. Stato, Sez. II, 8 luglio 2019, n. 4734; TAR Campania, 1° aprile 2015, n. 883).

Inoltre, con riferimento ad una fattispecie in cui il diniego di un consorzio ASI era stato ritenuto ostativo alla conclusione del procedimento autorizzativo, la giurisprudenza ha chiarito che tale posizione avrebbe dovuto essere valutata in sede di conferenza di servizi per determinare quali fossero le posizioni prevalenti, tenendo in particolare conto della posizione espressa dall'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente (TAR Calabria, Sezione I, 23 marzo 2015, n. 566).

Pertanto, nel denegato caso in cui si ravvisi una competenza consortile in relazione all'assenso circa la localizzazione dei suddetti impianti, essa risulta comunque superabile dalle posizioni prevalenti nella conferenza di servizi decisoria per il rilascio dei titoli autorizzatori.

11. L'esito raggiunto trova conferma anche nei principi espressi dalla giurisprudenza che si è pronunciata con riferimento all'allocazione delle scelte di localizzazione degli impianti di trattamento dei rifiuti, secondo cui riservare tale decisione alla Regione risponde «[...] all'esigenza di allocare le scelte definitive in ordine alla individuazione dei siti da destinare all'insediamento degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti a un livello di governo diverso e superiore rispetto a quello dell'ente comunale [o sovracomunale, N.d.R.] nel cui territorio dovrebbe essere insediato l'impianto sottoposto ad autorizzazione, per sottrarre al noto effetto c.d. "NIMBY" ("Not in my back yard")» (TAR Milano, Sez. II, 22 aprile 2021, n. 31 e Sez. III del 23 giugno 2021 n. 1533 e TAR Lazio, Roma, Sez. II-*quater*, 27 ottobre 2020, n. 10981, sottolineatura aggiunta).

Non vi è quindi alcuna ragione che giustifichi l'assunto secondo cui il Diniego di Assegnazione comporterebbe il venir meno di un presupposto di procedibilità

dell'istanza di PAUR, né della tesi secondo cui la posizione del Consorzio ASI si differenzierebbe, quanto ad effetti, da tutte le altre posizioni espresse in sede di conferenza di servizi.

A ritenere diversamente, si attribuirebbe un potere di veto ad un ente (il Consorzio ASI) privo di competenza primaria nella funzione di autorizzazione di impianti di smaltimento e recupero di rifiuti e di produzione di energia da fonte rinnovabile, in contrasto con tutto il quadro normativo di riferimento (cfr., per il principio, Cons. Stato, Sez. V, 23 marzo 2015, n. 1556) e si perverrebbe ad esiti assolutamente paradossali, se si considera che sia la legge (art. 196 D. Lgs. 152/2006), sia il PRGR individuano le aree industriali quali sede privilegiata per la localizzazione degli impianti di gestione dei rifiuti.

*

12. Ai fini della valutazione di prevalenza delle posizioni espresse in sede di conferenza di servizi, si chiede di voler considerare i profili di incompetenza e di irragionevolezza che connotano il parere negativo del Consorzio ASI.

L'art. 4, comma 5, della L.R. 19/2013 affida ai Consorzi ASI la “[...] *realizzazione di progetti e di programmi in favore delle imprese industriali nel settore ambientale e della protezione dell'ambiente, anche attraverso reti di imprese e promuovono comportamenti di sviluppo sostenibile e la diffusione di indicazioni delle migliori tecniche disponibili per favorire la prevenzione dell'inquinamento ed il continuo miglioramento delle prestazioni ambientali delle zone industriali. A tal fine i consorzi Asi [...]*

e) concorrono al miglioramento della raccolta, della separazione e del recupero dei rifiuti e, altresì, possono sostenere lo sviluppo e l'organizzazione dei mercati locali, del lavoro e la creazione di filiere locali” (sottolineatura aggiunta).

L'insediamento dell'Impianto in aree gestite dal Consorzio ASI è perfettamente coerente con il perseguimento delle finalità ad esso attribuite dalla legge: la gestione della FORSU

è infatti un elemento fondamentale per il perseguimento dello sviluppo sostenibile, che presuppone la corretta gestione dei rifiuti, da condurre con *“misure volte a proteggere l’ambiente e la salute umana, prevenendo o riducendo gli impatti negativi della produzione e della gestione dei rifiuti, riducendo gli impatti complessivi dell’uso delle risorse e migliorandone l’efficacia”* (art. 177 del D. Lgs. 152/2006).

Il successivo comma 3 dell’art. 196 citato specifica, inoltre, che *“le regioni privilegiano la realizzazione di impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti in aree industriali, compatibilmente con le caratteristiche delle aree medesime [...]”*. Analoghe disposizioni sono contenute nella Legge Regionale n. 14/2016 e sono state recepite dal Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti, approvato con D.G.R. n. 732 del 19 dicembre 2011, successivamente modificato con D.G.R. n. 8 del 23 gennaio 2012 e, infine, aggiornato con D.G.R. n. 685 del 6 dicembre 2016.

Inoltre, il PRGR definisce i criteri preferenziali per la localizzazione di tali impianti, prevedendo che tali impianti debbano essere realizzati in zone industriali debitamente dotate di infrastrutture per il trasporto dell’energia elettrica e del gas metano, di reti idriche e fognarie, di collegamenti stradali e ferroviari, condizioni tutte presenti nella specie e debitamente considerate in sede di progettazione dell’Impianto, come risulta dalla tavola E.G.3 del progetto dell’Impianto.

Sebbene la Provincia di Caserta non abbia ancora adottato il Piano Provinciale di Gestione dei Rifiuti (PPGR), in sede di progettazione e in particolare nello Studio di Impatto Ambientale, la Ricorrente ha anche considerato la proposta di PPGR della Provincia di Caserta che individua come idonee alla realizzazione di impianti di trattamento di rifiuti le aree del Consorzio ASI interessate dall’Impianto.

Risalta dunque l’illogicità dell’esito sostanziale cui si perverrebbe nella specie:

- (i) a fronte della totalità di pareri favorevoli sotto il profilo ambientale e paesaggistico-culturale espressi dagli enti competenti (Regione, ARPA, ASL, Soprintendenza), inopinatamente il Consorzio ASI si oppone per pretese ragioni di “benessere produttivo” e “compatibilità sociale”, basate su meri timori aprioristicamente e apoditticamente espressi da soggetti locali, evidentemente in contrasto con le valutazioni tecnico-scientifiche degli enti competenti;
- (ii) considerando erroneamente vincolante tale posizione del tutto ingiustificata, la Regione *oborto collo* esprime una posizione negativa che sconfessa le sue stesse valutazioni tecnico-scientifiche;
- (iii) l'arbitrio del Consorzio finisce, quindi, per assumere un ruolo assolutamente determinante rispetto all'intera vicenda.

Si tratta di assetto evidentemente incoerente e inaccettabile sotto il profilo logico e giuridico.

13. A conferma delle suddette incoerenza e illogicità la piena compatibilità dell'Impianto con le finalità del Consorzio ASI è d'altronde confermata anche dallo stesso Consorzio ASI, e precisamente:

- dal rilascio del parere preventivo favorevole da parte del Consorzio ASI;
- dall'istruttoria svolta dal Consorzio ASI, che infatti ha richiesto e ottenuto la presentazione della fideiussione a garanzia degli oneri di insediamento nell'area, quantificati dal Consorzio medesimo;
- dallo stesso parere dell'Area Tecnica del Consorzio ASI, riportato nel Diniego di Assegnazione, in cui si dà atto che “[...] *alla luce della localizzazione catastale individuata nei grafici e della individuazione sulla Tav. 12 del P.R.G. dell'Agglomerato Aversa Nord,*

approvato con delibera di Giunta della Regione Campania del 14/09/2021 n. 385, l'intervento ricade in zona "PRODUTTIVA" nella quale sono consentite le seguenti attività:

- Industriale;*
- Piccola Industria – Artigianale – Commerciale ed attività terziarie.*

Pertanto, l'intervento proposto è da ritenersi compatibile con la destinazione industriale".

14. Per le medesime ragioni sono infondate anche le affermazioni contenute nel Diniego gravato, secondo cui l'atto impugnato sarebbe giustificato dall'esigenza di "[...] *valorizzazione delle aree tenendo conto della loro vocazione produttiva e del tessuto imprenditoriale già presente; e ciò in ragione del fatto che, avendo altresì a riferimento la programmazione economico-produttiva della Regione Campania, possano essere realizzati programmi di sviluppo coerente e sostenibile dei territori e dell'intera area industriali*".

Infatti, come detto, il PRGR ha già fornito chiara indicazione sulla compatibilità degli impianti di gestione dei rifiuti con le aree industriali.

15. A maggior ragione il Diniego di Assegnazione risulta erroneo nella parte in cui parrebbe motivato con asserite "*criticità oggetto di allegazioni documentali in atti al procedimento e trasmesse agli Enti territorialmente a vario titolo competenti da Comitati civici*".

Si tratta di temi che esulano dalle competenze del Consorzio ASI e che sono rimesse per legge alla Regione, proprio per evitare che singoli enti possano accampare alcun preteso potere di veto in merito all'installazione degli impianti di gestione dei rifiuti.

Si rinvia sul punto alla nota giurisprudenza secondo cui "[...] *le scelte definitive in ordine alla individuazione dei siti da destinare all'insediamento degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti saranno assunte a un livello di governo superiore, aventi forza di modificare anche lo strumento urbanistico proprio per superare eventuali tentativi dell'ente locale di impedire in tal modo l'installazione di tali strutture. Altrimenti ragionando, si finirebbe per attribuire al Comune [ed altrettanto vale*

per il Consorzio ASI, N.d.R.], *mediante l'esercizio del potere di pianificazione urbanistica, un potere di veto all'installazione di impianti di produzione di energia pulita da fonti rinnovabili che non è previsto dalla normativa in materia (che peraltro comporta che il dissenso espresso [...] in sede di Conferenza di Servizi debba essere di tipo "costruttivo", indicando le prescrizioni che, ove rispettate, consentano l'espressione di un parere favorevole; cfr. TAR Puglia, n. 118/2009). Tali considerazioni e conclusioni sono ancor più valide alla luce degli obiettivi prefissati dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, che ha valorizzato con specifiche politiche di sostegno la produzione di "biocarburante" e di energia da fonti rinnovabili"* (TAR Lazio, Sez. II-quater, 27 dicembre 2021, n. 13503 e giurisprudenza ivi richiamata).

16. Si osserva poi che nella medesima area ASI sono presenti altre industrie che gestiscono rifiuti e che a ridosso dell'area gestita dal Consorzio ASI vi è il depuratore del Comune di Marcianise. Non si verificherebbe quindi alcuno stravolgimento della realtà in atto, se non per il fatto di consentire l'insediamento di un Impianto che contribuirebbe a gestire i rifiuti in modo lecito, in un territorio tristemente noto per l'illegalità nella gestione dei rifiuti.

17. In conclusione, a fronte di una domanda di assegnazione conforme alle previsioni della pianificazione consortile, corredata da idonea garanzia fideiussoria, presentata da una Società controllata da un primario operatore internazionale del settore, il Diniego di Assegnazione appare viziato e, comunque, inidoneo a precludere il rilascio del PAUR.

*

III. SULLE POSIZIONI ESPRESSE DALLA REGIONE – U.O.D. 501707 E DALLA U.O.D. 500203, CONFLUITE NEL PARERE UNICO DELLA REGIONE.

18. I rilievi esposti si ripercuotono sulle posizioni espresse dalla U.O.D. 501707, competente in materia di AIA e dalla U.O.D. 500203, competente in materia di AU, nella misura in cui hanno ritenuto che il Diniego di Assegnazione costituisca un presupposto condizionante la conclusione del procedimento di PAUR, anziché una delle molte posizioni acquisite nel procedimento.

Rimane per contro fermo il fatto che:

- secondo la U.O.D. 501707 *“ai soli fini dell’Autorizzazione Integrata Ambientale il progetto possa essere valutato favorevolmente con le prescrizioni riportate [...]”*,
- la U.O.D. 500203 non ha sollevato alcuna criticità tecnico-amministrativa per quanto attiene al rilascio dell’AU, salvo il Diniego di Assegnazione.

19. A tale ultimo riguardo si osserva poi che il D.M. 10 settembre 2010 (cd. “Linee Guida”) stabilisce che

- il rilascio dell’AU non può essere subordinato al gradimento da parte degli enti il cui territorio è interessato dal progetto (punto 13.4);
- *“l’effettiva valorizzazione del recupero di energia termica prodotta nei processi di cogenerazione in impianti alimentati da biomasse”* costituisce elemento di valutazione positiva dei progetti (punto 16.1., lett. h);
- l’individuazione delle aree non idonee all’installazione degli impianti è rimessa alla competenza delle regioni, (punto 17), da esercitare nel rispetto dei criteri stabiliti dall’Allegato 3 alle Linee Guida medesime, secondo cui *“l’individuazione delle aree non idonee deve essere basata esclusivamente su criteri tecnici oggettivi legati ad aspetti di tutela dell’ambiente, del paesaggio e del patrimonio artistico-culturale, connessi alle caratteristiche intrinseche del territorio e del sito”* (All. 3, lett. a, sottolineatura

aggiunta).

In tale contesto normativo, il Consorzio ASI non vanta alcuna competenza che gli consenta di condizionare il rilascio dell'AU, né tantomeno di esercitare alcun preteso potere di veto.

20. Tutti i rilievi esposti sono rivolti anche nei confronti del parere unico e vincolante espresso dal Rappresentante Unico regionale, reso nella conferenza di servizi del 18 gennaio 2022 e per solo scrupolo sono riferiti anche alla posizione del Rappresentante Unico delle Amministrazioni Statali e alla posizione della Provincia di Caserta, nella sola misura in cui paiono considerare il Diniego di Assegnazione quale elemento suscettibile di pregiudicare l'ammissibilità o la procedibilità dell'istanza di PAUR.

*

IV. SULLA POSIZIONE ESPRESSA DAL COMUNE DI GRICIGNANO DI AVERSA E DEGLI ALTRI ENTI LOCALI COINVOLTI NEL PROCEDIMENTO.

21. Il Comune di Gricignano di Aversa ha reso parere sfavorevole, in particolare in quanto *“la proposta presentata non è coerente con le prescrizioni impartite nell'ambito della variante normativa all'art. 10 delle NTA del Piano Regolatore Generale del Comune di Gricignano di Aversa, che la proposta progettuale non è conforme alla destinazione urbanistica dell'area all'interno del PTCP di Caserta come normato dalla tav. C118 e dall'art. 42 delle NTA [del PTCP, N.d.R.]”* (cfr. verbale conferenza di servizi, 18 gennaio 2022).

22. Si replica che, ai sensi degli articoli 208, comma 6, del D. Lgs. 152/2006 e 12 del D. Lgs. 387/2003 l'autorizzazione per la realizzazione dell'Impianto determina

la variante agli strumenti urbanistici, che prevedano disposizioni asseritamente non compatibili con la sua realizzazione.

Per l'effetto, come recentemente stabilito dalla giurisprudenza amministrativa con specifico riferimento al presente procedimento di PAUR, «la normativa in materia, improntata ad un evidente favore per le fonti rinnovabili di energia, specie quelle prive di emissioni inquinanti, quale quella prodotta dagli impianti in contestazione, attribuisce alla Regione “l’ultima parola” sulla localizzazione di tali strutture, con una norma “chiaramente ispirata all’esigenza di allocare le scelte definitive in ordine alla individuazione dei siti da destinare all’insediamento degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti a un livello di governo diverso e superiore rispetto a quello dell’ente comunale nel cui territorio dovrebbe essere insediato l’impianto sottoposto ad autorizzazione, per sottrarle al noto effetto c.d. “NYMBY” [...] In conclusione l’art. 208 del D. Lgs. n. 152/2006 consente all’ente locale di esprimere in tale sede [in conferenza di servizi, N.d.R.] le proprie considerazioni (recte: il proprio parere) e di allegare gli elementi istruttori ritenuti rilevanti per la corretta valutazione della localizzazione dello stabilimento, ma le scelte definitive in ordine alla individuazione dei siti da destinare all’insediamento degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti saranno assunte a un livello di governo superiore, aventi forza di modificare anche lo strumento urbanistico proprio per superare eventuali tentativi dell’ente locale di impedire in tal modo l’installazione di tali strutture” (TAR Lazio, Sez. II-quater, 27 dicembre 2021, n. 13503, orientamento giurisprudenziale consolidato).

Si chiede pertanto che, con l’emanazione del procedimento di PAUR, codesta Spett.le Regione disponga la variante all’art. 10 dello strumento urbanistico del Comune di Gricignano di Aversa, ai sensi e per gli effetti dell’art. 27-bis, comma 7-ter del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.

23. Il Comune di Gricignano di Aversa ha poi motivato la propria posizione

sfavorevole con ulteriori argomentazioni ambientali, che tuttavia esulano dalle competenze specifiche rimesse dalla normativa vigente all'Ente locale e che, per converso, competono alla Regione, con il supporto di ARPAC, all'ASL e agli altri enti convocati in conferenza di servizi.

Sul punto cfr. Cons. Stato, Sez. I, Ad. 25 settembre 2019, n. 2534, ai sensi del quale i poteri comunali in presenza di competenze statali e/o regionali fondate su titoli speciali di attribuzione normativa di tutela ambientale devono ritenersi recessivi rispetto ai pareri e agli atti di assenso provenienti dalle Autorità tecniche, le quali esprimono valutazioni che non sono superabili, ai sensi dell'art. 17 della L. 241/1990.

Il riferimento è, in particolare, ai pretesi profili di impatto sulla salute e sull'ambiente, così come all'asserita non compatibilità dell'Impianto con il PTCP, già smentita dalla Provincia competente.

24. Infine, a maggior ragione non risultano titolari di specifiche competenze i Comuni limitrofi a quello in cui è prevista la realizzazione dell'Impianto, atteso che tutti gli eventuali e potenziali impatti sui rispettivi territori sono stati debitamente valutati dagli Enti sovraordinati competenti.

*

V. SULLA DICHIARAZIONE DI PUBBLICA UTILITÀ DELL'IMPIANTO.

25. Per scrupolo di completezza si replica alle affermazioni riportate nel verbale della conferenza di servizi del 12 ottobre 2021 e del 10 gennaio 2022 dalla Spett.le Regione – U.O.D. 500203, secondo cui la realizzazione degli impianti di produzione di energia rinnovabile dal trattamento della FORSU non consente l'attivazione dei

poteri di espropriazione per pubblica utilità, per sollevare in merito i seguenti rilievi.

26. La posizione sopra riportata, riferita all'art. 12, comma 4-bis del D. Lgs. 387/2003 non sembra considerare che la disposizione menzionata è stata oggetto di specifica interpretazione normativa, a cura dell'art. 65, comma 5, del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con Legge 24 marzo 2012, n. 27, recante *“Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività”*, ai sensi del quale *“il comma 4-bis dell'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, introdotto dall'articolo 27, comma 42, della legge 23 luglio 2009, n. 99, deve intendersi riferito esclusivamente alla realizzazione di impianti alimentati a biomasse situati in aree classificate come zone agricole dagli strumenti urbanistici comunali”* (sottolineatura aggiunta).

Atteso che l'Impianto è ubicato in una zona a destinazione industriale, e non agricola, non vi è alcun elemento normativo che consenta di derogare all'art. 12, comma 1, del D. Lgs. 387/2003, ai sensi del quale *“Le opere per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli stessi impianti, autorizzate ai sensi del comma 3, sono di pubblica utilità ed indifferibili ed urgenti”*.

27. Inoltre, comunque l'art. 208, comma 6, del D. Lgs. 152/2006 stabilisce in modo espresso e univoco che *“la regione, in caso di valutazione positiva del progetto, autorizza la realizzazione e la gestione dell'impianto. L'approvazione sostituisce ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali, costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico e comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori”*.

28. Si chiede, per l'effetto, che ai sensi dell'art. 27-bis, comma 7-ter, del D. Lgs.

152/2006 codesta Spett.le Regione voglia dichiarare la pubblica utilità dell’Impianto. Tale dichiarazione, d’altronde, è perfettamente coerente con le finalità di gestione dei rifiuti e di produzione di energia da fonte rinnovabile che connotano l’Impianto, sia in sé stesso, sia soprattutto in considerazione della grave carenza impiantistica a livello sia provinciale, sia regionale, che al momento attuale impone alla Spett.le Regione di inviare la FORSU in regioni diverse, in violazione del principio di prossimità, che ai sensi dell’art. 181 del D. Lgs. 152/2006 costituisce criterio preferenziale anche in relazione alla gestione della FORSU.

*

In conclusione, Ambyenta Campania S.p.A. chiede che codesta Spett.le Regione voglia riesaminare la bozza del rapporto finale del procedimento di PAUR, in considerazione dei rilievi suesposti e, per l’effetto, concludere il procedimento con il rilascio del PAUR.

Si formula riserva di tutela delle ragioni della Società in sede giurisdizionale e risarcitoria.

Distinti saluti

Ambyenta Campania spa

L’Amministratore Delegato

Ing. Luca Alifano



Firmato digitalmente da:

ALIFANO LUCA

Firmato il 28/01/2022 18:59

Seriale Certificato: 428695

Valido dal 13/05/2021 al 13/05/2024

InfoCamere Qualified Electronic Signature CA